



REGOLAMENTO DEL TUTORATO

(approvato dal Senato Accademico in data 14.5.1998)

ART. 1 – FINALITA' GENERALI E COMPETENZE

Il tutorato è finalizzato ad orientare e guidare lo studente nell'intero percorso formativo e a favorirne la formazione scientifica e professionale.

La responsabilità del tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/90 è dei consigli delle strutture didattiche (Facoltà e Corsi di studio).

I servizi di tutorato sono di competenza dei relativi Consigli che ne stabiliscono le modalità concrete di svolgimento.

ART. 2 – MODALITA' DEL TUTORATO

Per tutte le necessità di tipo didattico il tutorato viene svolto tramite un rapporto diretto e continuativo tra lo studente ed il docente, dal momento dell'immatricolazione al compimento della tesi di laurea.

Qualora particolari condizioni lo richiedano, il tutorato può essere svolto anche sotto forma di servizi collettivi.

Tali servizi devono assicurare informazioni in materia di: orientamento d'ingresso (profilo didattico dei corsi di studio); orientamento per la formulazione del piano di studio; orientamento per la scelta della tesi di laurea.

È inoltre compito dei tutori e degli organismi di tutorato farsi carico di recepire e di rappresentare le istanze mirate al miglioramento dei servizi didattici.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL TUTORATO

All'inizio di ogni anno accademico le Facoltà o i Corsi di studio definiscono il numero di studenti da assegnare ai professori e ai ricercatori incaricati del tutorato. Le stesse Facoltà o i Corsi di studio stabiliscono i criteri di individuazione dei tutor ed i compiti e la durata dell'incarico di tutorato.

Nel caso fosse necessario ricorrere a servizi collettivi, saranno costituite più commissioni di tutorato in corrispondenza dei tre diversi momenti di orientamento e per lo svolgimento delle attività relative:

Commissione per l'orientamento d'ingresso. Fatte salve le modifiche introdotte ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, è composta dal Preside e dal Presidente del Consiglio di corso di



studio, o suo delegato, dai professori e dai ricercatori delle discipline del primo biennio, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà o di Consiglio di corso di studio.

Commissione per la scelta del piano di studi. È composta da professori e ricercatori in rappresentanza di tutti gli indirizzi delle Facoltà o dei Corsi di Studio.

Commissione per la scelta della tesi di laurea. In ogni indirizzo viene costituita una commissione composta da professori e ricercatori, con funzioni di raccordo tra le domande degli studenti e le offerte di disponibilità dei docenti.

Spetta in ogni caso alle Facoltà o ai Corsi di studio stabilire gli altri eventuali criteri di scelta ed il numero dei membri delle commissioni, nonché i periodi di durata e di attività delle stesse commissioni.

ART. 4 – SERVIZI ED ORGANISMI DI ATENEO

Al servizio di tutorato collabora il S.O.F.T. (Servizio per l'Orientamento, la Formazione ed il Tutorato). Ad esso, fra le altre funzioni istituzionali, sono infatti attribuiti i seguenti compiti in materia di tutorato:

- a. impostare, tenere aggiornate e gestire le informazioni sull'Ateneo e sulle varie Facoltà, Corsi di studio, con gli indirizzi in essi attivati;
- b. analizzare e studiare le dinamiche delle pre-iscrizioni, delle iscrizioni ai vari indirizzi di studio, la progressione della carriera degli studenti nelle varie annualità, le motivazioni dei cambi di Corso, di Facoltà e/o di abbandono degli studi e le caratteristiche dei vari bacini di utenza;
- c. fornire in modo continuativo informazioni di tipo logistico, amministrativo e di segreteria, mediante la relativa banca dati.

ART. 5 – SERVIZI DI FACOLTA'

Le Facoltà assicurano servizi che aiutino lo studente nel superamento delle difficoltà iniziali, assistendolo nella scelta motivata tra le opzioni proposte dalla Facoltà o dal corso di studio; sostengono lo studente nel superamento di difficoltà oggettive nell'apprendimento, anche attraverso l'addestramento all'uso delle attrezzature messe a disposizione per lo studio e l'organizzazione di corsi propedeutici che facilitino l'avvio degli studi universitari,

aiutano lo studente nella pianificazione delle possibili esperienze che egli può avere in strutture formative di Università straniere, ovvero di altre istituzioni (borse di studio, stages pre-professionali ...) e nella individuazione dei percorsi formativi post-lauream (dottorati di ricerca, specializzazioni, tirocini, corsi di perfezionamento ...).

ART. 6 – OPZIONE DEGLI STUDENTI



Su domanda dello studente al momento dell'iscrizione le Facoltà o i Corsi di studio provvedono ad assegnargli un tutor.

Sono ammesse possibilità di sostituzione del tutor in corrispondenza dei diversi stadi di sviluppo della carriera dello studente o in caso di manifesta diversità di interessi di studio tra lo studente e lo stesso tutor.

Qualora le Facoltà o i Corsi di studio scelgano servizi collettivi, gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività d'orientamento d'ingresso e per la scelta del piano di studi.

Fermo restando che agli studenti è consentito contattare direttamente un docente per verificare la possibilità di svolgere la tesi di laurea nella sua disciplina, ove ciò non avvenga, gli stessi si rivolgono alla Commissione di indirizzo per approfondire i criteri di individuazione della materia e del relatore.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono offrire il loro contributo al programma di tutorato partecipando al coordinamento ed alla verifica dei risultati delle attività di tutorato svolte dalle singole Facoltà e Corsi di studio.

A tutte le attività di tutorato svolte dai docenti possono partecipare le rappresentanze studentesche.

I singoli Consigli di Facoltà e/o di Corso di studio possono prevedere, per esigenze didattiche, che allo svolgimento delle attività di tutorato collaborino gruppi ristretti di studenti, riservando un'aliquota dei contratti di collaborazione previsti dall'art. 13 della legge 390/91.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento viene applicato in via sperimentale per tre anni. Durante questo periodo le Facoltà o i Corsi di studio elaboreranno elementi formativi utili alla valutazione dell'efficacia dei servizi di tutorato attivati.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i Consigli di Facoltà o di Corso di studio attiveranno i servizi di tutorato e nomineranno le relative commissioni entro due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° 09.1998.